

COMUNE DI LIMENA
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DEL
COLLEZIONISMO**

1.a DOMENICA DEL MESE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27.03.2003.

Fonti normative:

Legge Regionale 6 aprile 2001 n. 10

D.G. R. 20 luglio 2001 n. 1902

D.G.R. 09/11/2001 n° 2956

D. Lgs. 31.03.1998 n. 114

Legge 16.01.2002 n. 3

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.

Il presente regolamento viene emanato ai sensi dell'art. 9, comma 7 della Legge Regionale 06.04.2001, n. 10, che detta nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche e della deliberazione della Giunta Regionale 09.11.2001 n. 2956.

Art. 2 – Istituzione ed oggetto.

E' istituito, in forma sperimentale, ogni prima domenica del mese "IL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO" per la vendita di prodotti di antiquariato, oggettistica antica, delle cose vecchie (i fumetti, i libri, le stampe e gli oggetti da collezione in genere).

La gestione sarà:

- a) con la propria struttura amministrativa;
- b) con affidamento ad associazioni su base volontaria che abbiano accertate risorse umane e competenze sufficienti per il miglior andamento del mercato.

Art. 3 – Area espositiva.

Il mercatino si svolge:

- a) sotto i portici della Barchessa Fini sede dell'amministrazione comunale ed aree adiacenti;
- b) all'interno dell'Oratorio della B. Vergine del Rosario, solo per esposizioni di oggetti di particolare interesse artistico e pregio (libri antichi, oggettistica minuta di metallo prezioso, quadri e sculture antiche, ecc.)
- c) nella Piazza Diaz ed adiacenze qualora le richieste siano tali da necessitare il maggior spazio.

I posteggi dovranno essere in numero superiore a 30 (trenta).

I posteggi avranno l'ampiezza massima di mq. 10 (dieci) per gli hobbisti e di mq.20 per i commercianti professionali.

La zona destinata agli operatori professionali è il portico a nord della Barchessa e la parte centrale della Piazza Diaz mentre il portico ovest della Barchessa e la parte della piazza che costeggia il canale Bretella sarà riservato agli hobbisti. Il numero dei posteggi destinati agli operatori non professionali (hobbisti) non potrà superare il numero destinato agli operatori professionali e non potranno avere una dimensione superiore a 10 (dieci) mq..

La dislocazione del mercatino è dimostrata dalle planimetrie allegate che formano parte integrante del presente provvedimento.

Art. 4 – Partecipazione.

La partecipazione al mercatino è consentita agli operatori professionali (commercianti titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche) e agli operatori non professionali (hobbisti) muniti di apposito tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 10/2001.

Gli operatori professionali dovranno presentare al Comune regolare domanda in bollo con allegata copia dell'autorizzazione in loro possesso.

Gli operatori non professionali dovranno far pervenire al Comune comunicazione di partecipazione con unita copia del tesserino.

Per gli operatori non professionali residenti nel Comune di Limena dovrà essere presentata regolare domanda in bollo su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Commercio del Comune di Limena, cui seguirà il rilascio del tesserino.

Le opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, potranno essere vendute da chi è in possesso di autorizzazione di cui al D. Lgs. n. 114/1998.

Art. 5 – Orario.

Il mercatino si svolgerà secondo il seguente orario:

- a) in vigore dell'ora legale: dalle ore 08.00 alle ore 20.30;
- b) in vigore dell'orario solare: dalle ore 08.00 alle ore 18.30.

Il presente orario potrà essere modificato dal Responsabile del settore commercio, seguendo le esigenze del mercato fino e non oltre le ore 22.00.

L'occupazione del posteggio potrà avvenire dalle ore 07.00 e non oltre le ore 08.00.

Art. 6 – Assegnazione dei posteggi.

L'assegnazione del posteggio è limitata all'anno solare. Per gli operatori non professionali è limitata alle sei presenze previste dall'art.9 della Legge Regionale 06.04.2001, n. 10.

Il posteggio verrà assegnato seguendo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo nel rispetto del numero dei posteggi a disposizione.

La graduatoria annuale per l'assegnazione dei posteggi verrà redatta e quindi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Limena nel mese di gennaio di ogni anno. Essa ha validità per l'intero anno cui si riferisce.

La ripetuta partecipazione al mercatino non crea alcun diritto di proprietà o di riserva dello stesso posteggio.

I posteggi potranno subire delle diverse dislocazioni nel corso dell'anno a causa di altre manifestazioni concomitanti o impedimenti di altra natura. Gli operatori non potranno in questi casi richiedere l'assegnazione delle stesse aree delle precedenti edizioni, ma a loro sarà riservata, temporaneamente, altra zona sempre all'interno dell'area del mercatino.

I posteggi liberi potranno essere assegnati direttamente secondo la graduatoria, lo stesso giorno del mercatino.

L'operatore non professionale deve essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la manifestazione e non può essere sostituito da altre persone salvo che per brevi periodi.

Art. 7 – Divieti e obblighi.

E' fatto divieto di:

- portare appresso cani da custodia;
- danneggiare la pavimentazione;
- turbare il tranquillo svolgimento delle attività del mercatino;
- vendere fuori dei posteggi assegnati;
- infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
- usare strumenti sonori o amplificatori di voci;
- scambiare i posteggi tra i concessionari.

L'operatore non può dare in uso il posteggio assegnato ad altri a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente.

Al termine della giornata l'area deve essere lasciata in perfetto ordine e pulizia.

Art. 8 – Decadenza.

Si verifica la decadenza della concessione del posteggio nei seguenti casi:

- mancato pagamento del canone di posteggio, anche per una sola presenza;
- violazione dell'obbligo prescritto dal precedente art. 2 circa la merce posta in vendita;
- nelle ipotesi di cui al D. Lgs. n. 114/98, alla Legge Regionale n. 10/2001 e al precedente art. 7.

Art. 9 – Canone.

Il canone di posteggio e occupazione spazio pubblico viene stabilito nella misura di € 20,00 per venditori professionali e di € 10,00 per gli hobbisti e riscosso con le modalità determinate dall'ufficio commercio.

Art. 10 – Sanzioni.

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n. 114/98 e dalla Legge Regionale n. 10/2001.

Quelle effettuate dagli operatori non professionali saranno sanzionate in via amministrativa con il pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 a norma della Legge 16.01.2003 n. 3 e con la confisca delle attrezzature e della merce ai sensi della Legge Regionale 28.01.1977, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11 – Rinvio.

Per tutto quanto non contemplato dalle presenti norme è fatto esplicito richiamo al D. Lgs. n. 114/98, ed alla Legge Regionale n. 10/2001.

Art. 12 – Entrata in vigore del Regolamento.

Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.